



Data 11/12/2014

Prot. 5891

Cod. fisc./P.IVA 01151150867  
Tel. 0935-520342 - Fax 0935-520177  
UFFICIO  
U.O.C. Servizio Provveditorato e  
Economato  
Servizio Appalti e Forniture  
EMAIL: [provveditorato@asp.enna.it](mailto:provveditorato@asp.enna.it)  
WEB: <http://www.asp.enna.it/>

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO  
PER LA TERAPIA RESPIRATORIA: ULTERIORI CHIARIMENTI INTEGRATIVI**

Con riferimento al procedimento di gara in argomento, in riscontro ad alcune richieste di chiarimenti rese da ditte avente interesse, si rappresenta quanto segue:

Si richiama quanto espresso con precedente nota di chiarimento prot. 5546 del 04/12/2014, si precisa che il deposito cauzionale provvisorio deve essere costituito nella misura del 2% di ogni singolo lotto per il quale si concorre.

La valorizzazione complessiva è determinata dagli effetti dell'applicazione della Legge Regionale n. 5 del 14/04/2009 che ha costituito i Bacini Territoriali, quale forma aggregata di approvvigionamento, per alcune tipologie contrattuali, cui le Aziende Sanitarie Siciliane hanno l'obbligo di aderire e uniformarsi.

Come affermato con le varie note integrative di chiarimenti rese, è chiara volontà della Stazione Appaltante garantire la più ampia partecipazione anche alle piccole e medie imprese che comunque devono dimostrare di avere l'adeguata capacità economica, morale e tecnica atta a sostenere l'appalto in argomento, anche con l'ausilio delle modalità di Legge previste, (RTI, Avvalimento, ecc) ;

Poiché la valorizzazione complessiva degli appalti pubblici deve tenere conto di ogni eventuale opzione o rinnovo, nella stima è stato considerato anche il valore economico del periodo di eventuale rinnovo, che essendo una clausola eventuale, il periodo contrattuale stabilito è di anni 4.

Né si ritiene di obbligare le ditte a sostenere costi ulteriori, per la costituzione della cauzione provvisoria in misura percentuale al valore complessivo della gara, che abbiano interesse per un solo lotto.

Con riguardo alla finalità della cauzione provvisoria, sostanzialmente, ha una funzione indennitaria dei danni cagionati dall'eventuale rifiuto di stipulare il contratto e sanzionatoria degli inadempimenti procedurali relativi alla veridicità delle dichiarazioni fornite in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dalla lex specialis (cfr. Cons. St., Sez. V, 30 giugno 2003, n. 3866; Sez. IV, 20 luglio 2007, n. 4098).

Come ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, decisione 11.05.2009 n° 2885

La cauzione provvisoria ha la duplice finalità di garantire la stazione appaltante della mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario e di assicurare l'affidabilità e la serietà dell'offerta presentata. Ha, pertanto, funzione indennitaria dei danni cagionati dall'eventuale rifiuto di stipulare il contratto e sanzionatoria degli inadempimenti procedurali relativi alla veridicità delle dichiarazioni fornite in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa richiesti dal bando.

Data la chiarezza e non equivocità delle norme di gara, imposte a pena di esclusione, non appare, dunque, corretto il richiamo del T.A.R. alla necessità di interpretare tali norme in senso conservativo, dal momento che in subjecta materia il rispetto della par condicio deve ritenersi prevalente sul principio del favor participationis (cfr. C.G.A.R.S., dec. n. 85/2007; Cons. St., Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 231).

Avendo considerazione dell'entità dell'appalto e delle finalità della costituzione del deposito cauzionale provvisorio, anche in ossequio al principio del favor participationis, si conferma che il deposito cauzionale è da produrre nella misura del 2% del valore annuale di ogni singolo lotto, esclusa iva, così determinati:

Lotto 1: C.I.G. 5573211734 servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare € 237.600.00

Lotto 2: C.I.G. 5573251836 servizio di ossigeno terapia a lungo termine al domicilio € 246.600.00

Ferme restanti le ipotesi di riduzione indicate nel CSA.

Per quanto attiene alla costituzione della Cauzione definitiva, si richiama quanto espresso all'Art. 38 (Cauzione definitiva) del CSA: *“Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, è fissato nella misura del 10% dell'intero valore contrattuale di ogni lotto di concorrenza, che sarà corrisposto dalle ditte affidatarie accreditate in proporzione ai ribassi percentuali offerti.*

Trattandosi di accordo quadro da affidare a una pluralità di concorrenti, per la determinazione del valore sarà applicata la seguente formula.

Determinazione cauzione definitiva 10 % del valore contrattuale complessivo offerto (anni 4) detratto il ribasso percentuale offerto diviso il numero delle ditte accreditate per lo stesso lotto.

Esempio ipotesi di valore di un lotto di 500.000,00 con 5 ditte accreditate

$500.000,00 - \text{ribasso offerto } 15\% = 434.782,61 \times 10\% = 43.478,26 / 5 = 8.695,65$

Analoga procedura sarà eseguita per ogni singolo lotto.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Dott. Libera F. Carta